

Nel mezzo del cammin della “*translatio iudicii*” ...

NOTA A CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA,
SENTENZA 27 FEBBRAIO 2025 N. 137

Matteo Bellucci*

SOMMARIO: 1. Il cammino della translatio iudicii - 2. La sentenza n. 137/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa - 3. Brevi considerazioni critiche.

ALLEGATO: Memoria di costituzione con richiesta di rimessione all'Adunanza Plenaria ex art. 99 c.p.a. prodotta dalla Difesa erariale.

1. Il cammino della translatio iudicii.

Con le sentenze nn. 4109 e 77 del 2007, rispettivamente della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, ha inizio il cammino trionfale della *translatio iudicii*, che, da istituto codicistico (art. 50 c.p.c.) deputato alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta dinanzi al giudice ordinario incompetente, diventa centrale nell'architettura dell'ordinamento: garanzia di effettività della tutela giurisdizionale.

Anche lungo i fili di una trama assiologica complessa, come quella Costituzionale, vi sono orditi che, pur immersi nel groviglio, si delineano con nettezza, orientando l'intera tessitura. Tra questi, vi è il principio di effettività della tutela giurisdizionale, intessuto dalla Consulta attraverso gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che assegnano «*all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi*». Ebbene, essendo questa «*la essenziale ragion d'essere dei giudici, ordinari e speciali - prosegue la Corte -, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti [...] è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale*» (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2007).

Nel 2007, dunque, il Giudice delle leggi apre la strada alla *translatio iudicii*, principio da tempo invocato dalla dottrina, e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, legge 1034/1971, nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo amministrativo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di

(*) Praticante presso l'Avvocatura generale dello Stato.

giurisdizione. Sicché, oggi, anche grazie all'introduzione dell'art. 59 (1), comma 2 della legge n. 69/2009, un giudizio proposto davanti a un giudice sfornito di giurisdizione sulla causa, può essere proseguito senza pregiudizi davanti al giudice munito di giurisdizione.

Ma vi è di più.

La portata dell'istituto della *translatio iudicii*, infatti, ha conosciuto un altro ampliamento nel 2013, quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223, ha dichiarato «*l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile*». E, successivamente, ne è stata riconosciuta l'operatività anche nel caso in cui il difetto di giurisdizione sia dichiarato con d.P.R. nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (cfr. Cass. 17400/2024).

Prima di muovere verso il tema che qui sarà discusso, riavvolgiamo leggermente il nastro sino al 2016, quando la Corte di Cassazione ha affermato a Sezioni Unite che «*l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"*» (Cass. SS.UU. n. 18121/2016).

Sulla scia dell'insegnamento della Suprema Corte, infatti, nel 2023 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha mutato la propria giurisprudenza sull'inammissibilità dell'appello avverso una sentenza di un T.a.r. per la Sicilia, che sia stato proposto proprio dinanzi ai Giudici di Palazzo Spada, ritenendo che un tale atto di appello possa essere «*deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato*». Muovendo dal riconoscimento della competenza funzionale inderogabile della Sezione staccata di Palermo, dunque, il Consiglio di Stato ammette che la propria giurisprudenza debba essere oggetto di rimeditazione, ed è questo il punto: «*anche*

(1) L'art. 59 della legge n. 69/2009 così dispone ai commi 1 e 2:

«1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile».

in considerazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 14 settembre 2016, n. 18121, per la quale non va dichiarato inammissibile - e può esservi la translatio iudicii - l'appello proposto ad una incompetente Corte d'appello civile» (Ad. Plen. Consiglio di Stato, n. 10/2023).

Insomma, l'ordito del principio di effettività della tutela giurisdizionale è attraversato dalla *translatio iudicii*: un filo di trama che conduce alla regola generale di conservazione degli effetti processuali e sostanziali: un principio immanente al nostro ordinamento, la cui unica, isolata eccezione è rappresentata dal caso di appello erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato, anziché al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana.

2. La sentenza n. 137/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Con la sentenza n. 137/2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dichiarato l'irricevibilità di un atto di appello proposto tempestivamente presso il Consiglio di Stato, ma depositato tardivamente presso la propria segreteria, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 94 c.p.a. (2). Dunque, nonostante l'Adunanza Plenaria del 2023 abbia qualificato il C.G.A. come una "sezione staccata" del Consiglio di Stato, la sezione di Palermo, muovendo dal principio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003 (che ne sancisce la competenza funzionale inderogabile in ordine agli atti di appello avverso una sentenza resa da un T.a.r. siciliano), chiude (nuovamente) la porta ai principi relativi alla *translatio iudicii*.

Secondo l'interpretazione del Collegio, le due sentenze gemelle del Consiglio di Stato (Ad. Plen. nn. 9 e 10 del 2023), lungi dall'accogliere i principi della *translatio iudicii* per casi come quello in esame, si limiterebbero a salvaguardare l'autonomia decisionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in ordine alla sorte dell'appello, precludendo alle Sezioni romane del Consiglio di Stato di concludere il giudizio nel senso dell'inammissibilità, e lasciando «*impregiudicata ogni statuizione, in rito, sul merito e sulle spese*».

Qualora si volesse scongiurare la dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di appello, dunque, l'appellante dovrebbe ravvedersi dell'errore commesso e depositare l'atto di appello presso il C.G.A. entro i termini decadenziali previsti dall'art. 94 c.p.a; ovvero, previa rinnovazione della notifica dell'appello nel termine di cui all'art. 92 c.p.a. In altre parole, secondo il Consiglio di Giustizia, nel caso in esame non opererebbero i principi relativi alla *translatio iu-*

(2) In forza dell'art. 94 del c.p.a. "Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, **entro trenta giorni** dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni".

dicii, «giacché essi sono stati forgiati - dapprima dalla Corte costituzionale, quindi dalla legge processuale - con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado (rispetto ai quali l'eventuale errore di selezione è assai più facile, sicché occorre che sia reso emendabile)».

In realtà, per apprezzare nella sua completezza l'impianto argomentativo sotteso a questa (rigida) posizione del C.G.A., dobbiamo dar conto di un precedente: la sentenza n. 227/2024, ove vengono spesi ulteriori argomenti.

Innanzitutto, il Collegio ivi si sofferma, escludendone l'operatività, sull'art. 15, co. 4 del c.p.a., che accoglie (e disciplina), nell'ambito del processo amministrativo, l'istituto della *translatio iudicii*. Ebbene, nei rapporti tra Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa, l'applicazione di questo articolo implicherebbe l'illegittima estensione analogica della portata di una norma processuale a casi in essa non rientranti, così violando il divieto di cui all'art. 14 disp. prel. c.c., poiché - prosegue il Collegio - *«deve ritenersi inammissibile, in linea di principio, il ricorso all'analogia in un settore, come quello delle norme processuali [...], contraddistinto da regole di stretta interpretazione, in quanto incidenti in senso limitativo sulle possibili modalità di esercizio del diritto costituzionale (art. 24 Cost.) di agire in giudizio per la tutela della propria sfera giuridica [...], dovendosi anche considerare [...] che, in un processo di parti ed a giurisdizione c.d. soggettiva qual è quello amministrativo, ad ogni vantaggio concesso in via interpretativa a una parte corrisponde un pregiudizio, uguale e contrario, agli interessi della controparte, che sono ovviamente di pari rango».*

Inoltre, non potrebbe applicarsi neanche l'art. 50 c.p.c., che disciplina l'istituto della *translatio iudicii* nel processo civile, poiché, da un lato, questo incontrerebbe il limite della compatibilità previsto dall'art. 39, comma 1 del c.p.a., e, dall'altro, anche qualora se ne volesse riconoscere la valenza di norma esplicativa di un principio generale, la sua operatività extracodicistica - chiosa il Consiglio - sarebbe stata *«implicitamente disattesa dal legislatore del 2010 con la previsione di un'apposita disciplina all'art. 15, co. 4, c.p.a., in relazione al solo giudizio di primo grado e con l'omessa previsione di un analogo sistema di traslazione (rectius: di salvezza degli effetti, nella specie processuali) del giudizio in appello nei rapporti tra Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana».*

In altre parole, la sezione di Palermo, analizzando le disposizioni che disciplinano l'istituto della *translatio iudicii* tanto nel processo amministrativo, quanto in quello civile, anziché desumere la portata generale del principio, ne circoscrive l'ambito applicativo, preferendo conservare la massima discrezionalità su ogni statuizione: *«in rito, sul merito e sulle spese»*, come non manca mai di sottolineare.

Infine - ed è forse questo l'argomento che più sorprende -, il Collegio esclude che possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale -

tanto rispetto all'art. 3, quanto all'art. 24 della Costituzione - nei riguardi delle norme del codice del processo amministrativo che non prevedono la *translatio iudicii* in sede di appello.

Segnatamente, l'appartenenza del diritto di difesa all'alveo dei principi supremi dell'ordinamento (così Corte Costituzionale, sentenza n. 232/1989), secondo il Consiglio di Giustizia, se «**giustifica in primo grado la previsione di regole tendenti a salvaguardare la proposta azione come la *translatio iudicii* [...], non comporta, del pari, la necessità che analoghe regole operino anche a favore di colui il quale intenda rimettere in discussione il *decisum* di prime cure perché non gradito**», sicché l'errore nella proposizione dell'appello non assumerebbe più rilevanza sul piano dell'accesso alla giustizia, bensì su quello della tensione verso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

E ancora, neppure potrebbe darsi una violazione dell'art. 3 Cost., poiché, non sussistendo «un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali» (Corte Cost. n. 101/2006; n. 67/2007; n. 393/2008), secondo il C.G.A., un confronto con quanto previsto nel processo civile - così come in quello amministrativo, del resto - non sarebbe pertinente: il legislatore, infatti, disporrebbe di ampia discrezionalità in tema di disciplina del processo e, nel caso di specie, non potrebbe ritenersi manifestamente irragionevole o arbitraria l'omessa previsione della *translatio iudicii* (cfr. Corte Cost. nn. 58 e 80/2020; n. 13/2022; n. 73/2022).

3. Brevi considerazioni critiche.

Non coglieremmo appieno la sentenza n. 137/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, se non la collocassimo nella sua peculiare prospettiva. Rubando le parole alla Consulta, potremmo dire che questa sentenza rappresenta una strenua difesa di un'antica tradizione siciliana: una tradizione di «*decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali*», che ha origine nell'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, passa per l'esperienza della Corte di Cassazione di Palermo, ed è ora sancita in via di principio dall'art. 23 dello Statuto speciale della Regione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4 novembre 2004, n. 316).

Ora, il punto è che qui non è affatto in discussione la competenza della sezione di Palermo, tanto gelosamente custodita nel verbo del Collegio. Piuttosto, sono in gioco la natura e la portata del principio della *translatio iudicii* (e, quindi, dell'effettività della tutela giurisdizionale), che non dovrebbero essere nella disponibilità di contingenti dispute intorno al potere di *ius dicere*.

In un ordinamento in cui non esistono diritti tiranni né prerogative assolute (così la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013), specchiarsi nell'immagine della propria autonomia, anche quando tali prerogative non sono realmente in discussione, non può che suscitare perplessità. D'altro canto, anche se giustificata dalla «*salvaguardia di un valore di rango primario, in*

quanto costituzionalmente affermato, riconosciuto e tutelato, qual è quello dell'autonomia della Regione Siciliana» (C.G.A. sentenza n. 227/2024), la costante esaltazione della propria "specialità funzionale" - quando avviene a discapito del principio di effettività della tutela giurisdizionale - rischia di tradursi in un esercizio autoreferenziale del potere.

Innanzitutto, l'intransigente esclusione dell'analogia in materia processuale rischia di scadere in una petizione di principio. Del resto, tanto il codice di procedura amministrativa, quanto quello di procedura civile, si ispirano al «*principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a sé stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito*» (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2007). Peraltro, tale impostazione trova conferma proprio nella disciplina sulla competenza del giudice: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18121/2016, hanno infatti riconosciuto l'operatività della *translatio iudicii* (art. 50 c.p.c.) anche nei casi in cui l'appello sia stato erroneamente proposto dinanzi a un giudice incompetente per territorio o grado, ritenendo comunque valido il rapporto processuale instaurato. E ancora, nel 2023, il Consiglio di Stato, riconsiderando il proprio orientamento sull'inammissibilità dell'appello avverso le sentenze del T.a.r. per la Sicilia, ha fatto espresso riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di *translatio iudicii*, nel chiaro intento di estendere la portata applicativa dell'art. 15, comma 4, c.p.a. anche al caso in cui l'atto di appello sia stato erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato, anziché al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Ad. Plen. Consiglio di Stato, n. 10/2023).

Ma vi è di più.

Escludere perentoriamente che possano darsi dubbi di legittimità costituzionale - peraltro, muovendo dal fragile assunto per cui l'errore nella proposizione dell'appello non assumerebbe più rilevanza sul piano dell'accesso alla giustizia - dimostra una certa leggerezza nella lettura della giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto. Secondo la costante giurisprudenza della Consulta, in effetti, il legislatore «*dispone di un'ampia discrezionalità nella formazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio*» (così Corte Costituzionale, sentenza n. 148/2021). Ma l'interpretazione offerta dalla Corte del concetto di "diritto di agire in giudizio" non è affatto appiattita sul solo giudizio di primo grado, come, invece, vorrebbe il Consiglio di Giustizia Amministrativa. Nella stessa sentenza, infatti, il Giudice delle leggi - dopo aver dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, del c.p.a., nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla (con salvezza *ex tunc* degli effetti) alla mancanza di colpa del notificante -, afferma che l'effetto di impedimento della decadenza va ricollegato all'esercizio del-

l'azione entro il termine perentorio, precisando che la violazione del dettato costituzionale consegue non solo alla decadenza del termine per la proposizione del ricorso (60 giorni), «**ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale**». Sicché - senza scomodare nuovamente la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ritengono integralmente applicabile l'istituto della *translatio iudicii* anche nel giudizio di appello - tanto dovrebbe bastare per comprendere come il tentativo della sezione di Palermo di restringere la portata operativa della *translatio*, come se il giudizio di appello fosse un qualcosa di diverso da quello di primo grado sotto il profilo della difficoltà, non colpisce affatto nel segno.

Insomma, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, anziché insistere nell'argomentazione *a contrario* cercando riparo nella (presunta) volontà del legislatore, avrebbe dovuto intendere correttamente il significato della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, riconoscendo la portata generale dell'istituto della *translatio iudicii* (e la conseguente salvezza delle decadenze) a garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Allegato (*)

Avvocatura Generale dello Stato

Ct. 14486/19 (Avv. De Bellis)

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA
MEMORIA DI COSTITUZIONE CON RICHIESTA DI RIMESIONE
ALL'ADUNANZA PLENARIA EX ART. 99 CPA
nel ricorso n. 1034/2024

per

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CF: 80188230587) in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (CF: 80207790587) in persona del Ministro pro-tempore, e L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (C.F. 80224030587) in persona dell'Avvocato Generale pro-tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

appellanti

contro

-omissis- rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino (C.F.

(*) Si pubblicano per la parte di interesse gli scritti difensivi dell'Avvocatura erariale.

MMRGNN62A23B429H giovanniimmordino@pec.it), e Giuseppe Immordino (C.F. MMRGPP63P18B429G giuseppeimmordino@pec.it)

appellato

per la parziale riforma

della **sentenza n. 54/2024 del T.a.r. per la Sicilia** - emessa *inter partes* il 15 novembre 2023 e depositata il 9 gennaio 2024 nella causa r.g. 615/2019.

* * * *

A seguito del Decreto 29 agosto 2024 del Presidente del Consiglio di Stato che ha disposto “*L’assegnazione del fascicolo NRG 3645/2024 alla Sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana*” in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 7190/2024 emessa dalla VII sezione dello stesso Consiglio di Stato, le Amministrazioni appellanti si costituiscono richiamando integralmente il contenuto dell’atto di appello che per comodità di lettura di seguito si riporta.

* * *

(...)

* * *

A quanto sopra esposto, si aggiungono le seguenti osservazioni.

Questa difesa è consapevole della recente posizione del C.G.A. in tema di erronea proposizione dell’appello al Consiglio di Stato anziché davanti allo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 227/2024), secondo cui a seguito della dichiarazione di incompetenza del C.d.S. in favore del C.G.A. non opererebbe integralmente la *translatio iudicii* con la conseguenza che la tempestività dell’appello andrebbe valutata rispetto non alla data di deposito dell’appello davanti al C.d.S., bensì davanti allo stesso C.G.A.

Si ritiene tuttavia che tale giurisprudenza - che potrebbe nel caso in esame portare a una pronuncia di irricevibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione - debba essere rimediaata, se del caso mediante una rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.

E ciò sulla base delle considerazioni che seguono.

I principi dell’Adunanza Plenaria n. 10/2023

Com’è noto, nella sentenza n. 10/2023 l’Adunanza Plenaria ha affermato i seguenti principi:

«6.1.) *Nel caso di proposizione al Consiglio di Stato con sede in Roma di un appello proponibile alla Sezione giurisdizionale staccata di Palermo, la Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma.*

6.2.) *Anche per evitare il differimento della definizione del giudizio, la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla Segreteria della Se-*

zione staccata di Palermo l'appello proposto al Consiglio di Stato avente sede in Roma, proposto avverso una sentenza del TAR per la Sicilia.

* * *

«l'appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) **può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato**».

* * *

Orbene, nella citata sentenza n. 227/2024, codesto C.G.A., dopo avere correttamente affermato che spetta ad esso valutare l'ammissibilità e la fondatezza del gravame - ha tuttavia ritenuto che **“assume esclusivo rilievo il momento in cui l'appello è stato proposto (alias depositato) dalla parte appellante dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e non dinanzi al Consiglio di Stato”**.

Tale affermazione non appare condivisibile, in quanto incompatibile con la natura della *translatio* e soprattutto con la qualificazione del C.G.A. come **“Sezione del Consiglio di Stato”**, operata dall'Adunanza Plenaria.

Ed infatti, si verificherebbe una situazione paradossale, considerato che:

- un giudizio proposto davanti a un **giudice sfornito di giurisdizione** sulla causa, può essere proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell'**art. 59 comma 2 della legge n. 69/2009**, secondo cui **“Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”** (1);

- analoga conseguenza deriva anche nel caso in cui il difetto di giurisdizione sia dichiarato con d.P.R. nel **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** (cfr. Cass. 17400/2024, che esclude la *translatio* solo per i d.P.R. emessi nel regime anteriore alle modifiche del 2009 che hanno reso giurisdizionale tale rimedio impugnatorio);

- analoga conseguenza deriva anche nel caso di dichiarata incompetenza

(1) Cons. Stato, sentenza n. 1841/2019: **“il processo iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della giurisdizione. Infatti, mediante l'istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, con esclusione della necessità della riproposizione ex novo della domanda”**.

da parte **degli Arbitri rispetto al Giudice e viceversa**, come si evince dall'art. 819-*quater* c.p.c. (che fa seguito alla sentenza di incostituzionalità n. 223/2013) (2);

- anche in campo civile la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che «**L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"**» (Cass. SS.UU. n. 18121/2016).

Alla generale regola della conservazione degli effetti processuali e sostanziali dell'impugnazione proposta davanti a un giudice incompetente o privo di giurisdizione, farebbe dunque eccezione solo il caso in esame - di appello proposto al C.d.S. anziché al C.G.A. - e ciò, nonostante si tratti di organi **del medesimo giudice d'appello**, tenuto conto che l'Adunanza Plenaria ha espressamente qualificato il C.G.A. come "Sezione staccata" del Consiglio di Stato.

Una simile conclusione, tuttavia, si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali. Nella storica sentenza n. 77/2007, la Corte Costituzionale ha infatti ricordato che

«Se è vero, infatti, che la Carta costituzionale ha recepito, quanto alla pluralità dei giudici, la situazione all'epoca esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle origini, assegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art. 111) all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

Questa essendo la essenziale ragion d'essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che indubbiamente

(2) La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile". Si legge nella motivazione della pronuncia: «nell'ambito di un ordinamento che riconosce espressamente che le parti possano tutelare i propri diritti anche ricorrendo agli arbitri la cui decisione (ove assunta nel rispetto delle norme del codice di procedura civile) ha l'efficacia propria delle sentenze dei giudici, l'errore compiuto dall'attore nell'individuare come competente il giudice piuttosto che l'arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall'organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite.

Se, quindi, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, struttura l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse. Una di queste misure è sicuramente quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti, la cui necessità ai sensi dell'art. 24 Cost. sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro».

avviene quando la disciplina dei loro rapporti - per giunta innervantesi su un riparto delle loro competenze complesso ed articolato - è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale.

Una disciplina siffatta, in quanto potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e comunque tale da incidere sulla sua effettività, è incompatibile con un principio fondamentale dell'ordinamento, il quale riconosce bensì la esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta.

Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente - nel regolare questioni di rito - il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all'individuazione del giudice competente - volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall'altro lato, l'idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito - non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al "bene della vita" oggetto della loro contesa.

Al medesimo principio gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice.

*6.- Il rispetto dei confini del proprio ruolo nell'ordinamento impone a questa Corte di limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declinatoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione, ispirandosi essa, viceversa, al principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio; **principio questo che, non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge ma presupposto dall'intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento**».*

* * *

Quindi il Giudice delle leggi ha ritenuto incompatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. un sistema che non consenta la *translatio* tra giudici di diverse giurisdizioni e che soprattutto non preveda **la**

conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, cioè esattamente la situazione che si verificherebbe nel caso in esame, laddove codesto C.G.A. intendesse valutare la tempestività dell'appello proposto dall'Amministrazione, non rispetto alla data di notifica e deposito non presso il Consiglio di Stato, bensì presso lo stesso C.G.A.

I principi stabiliti nella citata sentenza n. 77/2007, sono stati di recente ribaditi dalla stessa Corte Costituzionale nella **sentenza n. 148/2021**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, del CPA, nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla (con salvezza *ex tunc* degli effetti) alla mancanza di colpa del notificante.

Si legge al riguardo nella sentenza n. 148/2021:

«4.- Sono, invece, fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli ulteriori parametri di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost., con assorbimento degli altri.

4.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio (ex multis, sentenze n. 102 del 2021, n. 253, n. 95, n. 80, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019).

Con particolare riferimento all'art. 24 Cost., questa Corte ha altresì specificato che esso non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale (tra le tante, sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).

Ciò posto, la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende.

4.2.- Il difetto di proporzione tra il mezzo e il fine è reso evidente dall'effetto combinato che sull'esercizio del diritto di azione producono, da un lato, la denunciata limitazione alla rinnovazione della notifica e, dall'altro, la decadenza dall'impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod. proc. amm. (ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale). [...]

L'effetto di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio, ma non può essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest'ultima un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione, strumentale e servente, di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio.

Ed è proprio in ragione del rapporto di accessorietà che intercorre tra il procedimento notificatorio e l'atto da notificare che si giustifica il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica che risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l'inesistenza.

4.3.- Se, dunque, le forme degli atti processuali non sono “fine a se stesse”, ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito (sentenza n. 77 del 2007), essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, la limitazione, posta dall'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., della rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità non sia imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza.

Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine - e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso - comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio.

5.- Deve, in conclusione, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alla locuzione, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante».

* * *

Orbene, anche nel presente giudizio “***L'effetto di impedimento della decadenza va ... ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio***” (ed è incontestato che l'atto di appello sia stato notificato e depositato presso il Consiglio di Stato nei termini di legge).

Né può costituire ostacolo all'applicazione dei suesposti principi la circostanza che nel caso in esame l'errore (nella individuazione della Sezione del giudice di appello) si sia verificato in una fase diversa da quella introduttiva del giudizio (3).

(3) Si afferma al riguardo nella sentenza 227/2024 del C.G.A., che se si “*giustifica in primo grado la previsione di regole tendenti a salvaguardare la proposta azione come la translatio iudicii - declinata, de iure condito, nelle sue ben note varianti: a) della riassunzione dello stesso giudizio, quando non si travalichino i confini del plesso giurisdizionale originariamente adito; b) della riproponibilità della domanda in un diverso giudizio, ma con le salvezze previste dalla legge, quando occorra perseguire il bene della vita davanti a una giurisdizione diversa da quella adita (cfr., in proposito, C.G.A.R.S., Sez. giur., 27 luglio 2023, n. 468) - per assicurare a tutti gli interessati l'accesso alla giustizia, [ciò] non comporta, del pari, la necessità che analoghe regole operino anche a favore di colui il quale intenda rimettere in discussione il decisum di prime cure perché non gradito. L'ordinamento, in questi casi, detta un complesso di regole contraddistinte da scadenze maggiormente rigide e da formalità più rigorose...*”.

Nella citata sentenza 148/2021 la Corte costituzionale ha infatti avuto cura di precisare che la violazione del dettato costituzionale conseguiva non solo alla decadenza del termine per la proposizione del ricorso (60 giorni), **“ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale”**.

La pronuncia è pertanto pertinente anche al caso in esame, senza considerare, inoltre, che le SS.UU. della Suprema Corte - sentenza n. 18121/2016 citata - ritengono integralmente **applicabile la translatio anche nel giudizio di appello**.

Tale posizione è stata di recente ribadita da Cass. SS.UU. n. 11866/2020, che così si esprime:

«Nella decisione in esame queste Sezioni unite hanno anche messo in luce come la nozione di “competenza funzionale” propria del giudice di appello (nella quale si intrecciano criteri di competenza “orizzontale” e “verticale”) induce a ritenere applicabile il principio della translatio iudicii non solo nelle ipotesi di erronea individuazione del giudice territorialmente competente, ma anche in quella di erronea individuazione del giudice competente per grado. In entrambi i casi, infatti, ci si trova in presenza di un errore che cade sulla individuazione del giudice avanti al quale deve essere avanzato l'appello avverso la decisione di primo grado, e che, perciò, non incide sull'esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul modo di esercizio di tale potere».

* * *

In conclusione, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo vigente, consenta di ritenere nel caso in esame - in cui vi è stata tempestiva proposizione e successivo deposito dell'appello presso il Consiglio di Stato - **impedita qualsiasi decadenza**, sia alla luce dei principi costituzionali sopra richiamati, sia tenuto conto della natura di Sezione staccata del C.d.S. di codesta C.G.A.

Qualora si volesse invece confermare la giurisprudenza di cui alla sentenza n. 227/2024, si chiede che la questione ***venga rimessa nuovamente all'Adunanza Plenaria*** (che questa volta si pronuncerebbe nella composizione integrata da due Magistrati del C.G.A.), ai sensi dell'art. 99, comma 1, CPA secondo cui ***“La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria”***.

Così come sarebbe obbligatoria una rimessione all'Adunanza Plenaria, qualora si volesse rimettere in discussione il principio della sentenza n. 10/2023 della stessa Adunanza Plenaria che ha qualificato il C.G.A. come Sezione staccata del C.d.S.

L'obbligo di rimessione deriverebbe infatti dal comma 3 del citato art.

99, secondo cui *“Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”*.

* * *

Tutto ciò premesso le Amministrazione resistenti assumono le seguenti
CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Consiglio ritenere tempestivo e ricevibile - se del caso previa rimessione della questione all’Adunanza Plenaria - l’appello proposto dall’Amministrazione e per l’effetto riformare la sentenza n. 54/2024 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, nella parte in cui ha parzialmente accolto la domanda avversaria, rigettando integralmente l’originario ricorso di primo grado e i motivi aggiunti, con ogni conseguente statuizione in ordine a spese, diritti ed onorari del giudizio.

Roma, 7 novembre 2024

Gianni DE BELLIS
AVVOCATO DELLO STATO

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 27 febbraio 2025 n. 137 - Pres. E. de Francisco, Est. G. Chinè - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Economia e delle Finanze e Avvocatura Generale dello Stato (avv. gen. Stato) c. -omissis- (avv.ti G. Immordino e G. Immordino).

FATTO

(...)

3. Con la sentenza n. 54 del 9 gennaio 2024 il TAR Sicilia ha accolto soltanto in parte il ricorso introduttivo, mentre ha respinto i motivi aggiunti. Ha inoltre compensato le spese di lite.

4. Con atto di appello indirizzato al Consiglio di Stato, e iscritto al R.G. n. 3645/2024, le Amministrazioni parzialmente soccombenti nel giudizio di primo grado hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Sicilia e, per l’effetto, respingersi integralmente il ricorso dell’odierno appellato.

6. All’esito dell’udienza tenutasi dinanzi alla Sezione VII del Consiglio di Stato in data 18 giugno 2024, con ordinanza n. 7190 del 21 agosto 2024, il Giudicante ha dichiarato la propria incompetenza ex art. 15, comma 4, c.p.a. e ha disposto *“che, a cura del Presidente del Consiglio di Stato, la causa sia assegnata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in ragione della sua competenza funzionale, impregiudicata ogni statuizione, in rito, sul merito e sulle spese”*.

7. Conseguentemente, con nota prot. 237 del 30 agosto 2024 il Presidente del Consiglio di Stato ha disposto *“l’assegnazione del fascicolo NRG 3645/2024 alla Sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana”*, mandando alla Segreteria della Settima Sezione del Consiglio di Stato per la trasmissione.

8. Pervenuti gli atti al Consiglio di Giustizia Amministrativa presso la Regione Siciliana, sia parte appellante, sia parte appellata, hanno depositato scritti difensivi.

In particolare, parte appellante, con distinte memorie depositate rispettivamente in data 10 no-

vembre 2024 e 28 gennaio 2025, ha insistito nelle già rassegnate conclusioni, deducendo, in punto di ricevibilità dell'appello, che occorre fare esclusivo riferimento alla data di avvenuto deposito dell'atto di appello dinanzi al Consiglio di Stato e non a quello di ricezione del fascicolo processuale da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Dichiarando di conoscere il contrario indirizzo giurisprudenziale della Sezione che porterebbe nel caso di specie ad una pronuncia di irricevibilità dell'atto di gravame, parte appellante ha richiesto la rimessione della relativa questione interpretativa alla Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p.a.

Parte appellata, dopo essersi costituita con atto di mera forma in data 21 ottobre 2024 dinanzi alla Sezione, con memoria depositata in data 3 gennaio 2025 ha eccepito l'irricevibilità dell'appello e, nel merito, ne ha dedotto la integrale infondatezza.

9. Alla udienza pubblica del 19 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

10. L'appello si palesa irricevibile.

11. Richiamando propri precedenti in termini (cfr. C.G.A.R.S. n. 243 del 29 marzo 2024; Id. 26 marzo 2024, n. 227; Id. 12 febbraio 2024, n. 107), osserva il Collegio che in caso di erronea proposizione dinanzi al Consiglio di Stato di un atto di appello avverso una sentenza resa da un TAR siciliano, in ossequio all'indirizzo enunciato dall'Adunanza del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Pl. nn. 9 e 10 del 2023), e alla luce del fondamentale principio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003, attuativo dell'art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana, avente rango di legge costituzionale:

a) *“la questione della ammissibilità o meno dell'appello - come ogni altra questione concernente il giudizio - può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa”*;

b) *“la Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo (i.e. C.G.A.R.S.) è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma”*;

c) con il corollario che *“la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla Segreteria della Sezione staccata di Palermo l'appello proposto al Consiglio di Stato”* e, qualora l'appello sia stato già assegnato ad una delle Sezioni del Consiglio di Stato, *“la Sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla Sezione staccata”*.

11.1. Alla luce delle susesposte coordinate normative e giurisprudenziali, la Sezione VII del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 7190 del 21 agosto 2024, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale ex art. 15, comma 4, c.p.a. e ha disposto *“che, a cura del Presidente del Consiglio di Stato, la causa sia assegnata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in ragione della sua competenza funzionale, impregiudicata ogni statuizione, in rito, sul merito e sulle spese”*.

11.2. Ciò posto, risulta nel caso di specie *per tabulas* che l'appello in epigrafe, erroneamente indirizzato al Consiglio di Stato, è stato ritualmente notificato e conseguentemente depositato in data 7 maggio 2024, ma è pervenuto alla Segreteria di questo Consiglio - dopo l'ordinanza recante declaratoria di incompetenza funzionale - soltanto in data 3 settembre 2024 (in quanto trasmesso con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 29 agosto 2024).

Pertanto, questa Sezione, munita di competenza inderogabile a decidere l'appello in epigrafe nei termini già sopra evidenziati (sia per tutti i profili di rito, che nel merito), non può che rilevare la palese tardività del deposito dell'appello presso la Segreteria del C.G.A.R.S., in violazione del termine perentorio di cui all'art. 94 c.p.c.

11.3. Al riguardo, occorre ulteriormente precisare che l'erronea proposizione dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità dell'impugnazione, come affermato dall'Ad. Plen. nn. 9 e 10 del 2023, poiché l'appellante potrebbe, comunque, ravvedersi dell'errore commesso e - rendendone ovviamente edotte le controparti - depositarlo presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, purché entro i termini decadenziali previsti per il deposito dall'art. 45 c.p.a., decorrenti dalla notifica; ovvero, previa sua rinnovazione nel termine di cui all'art. 92 c.p.a.

In tal caso, infatti, l'appello, sebbene inizialmente proposto a Roma, sarebbe tempestivo e meriterebbe l'esame nel merito a Palermo: ciò dando conto della ragione per cui non spetta in alcun caso alla sede romana del Consiglio di Stato dichiarare l'inammissibilità del gravame ivi erroneamente introdotto, essa dovendosi invece limitare a disporre la trasmissione a Palermo.

11.4. Diversamente, nondimeno, l'appello è irricevibile, non potendo l'appellante ottenere neanche la rimessione in termini di cui all'art. 37 c.p.a. in quanto unico responsabile dell'errore in cui è incorso per *ignorantia legis* - e, in particolare, dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 - che, com'è noto, *non scusat*: errore che, infatti, all'evidenza non presenta alcuno dei requisiti per la sua c.d. scusabilità.

11.4. In conclusione, l'eccezione di irricevibilità proposta negli scritti difensivi dell'appellato si palesa fondata.

11.5. Né, come erroneamente dedotto negli scritti difensivi dell'Avvocatura erariale, sussistono nel caso di specie i presupposti di legge per disporre una nuova rimessione alla Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p.a.

Tale norma stabilisce che *“Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”*.

In sintesi, una nuova rimessione alla Plenaria sarebbe imposta dalla norma soltanto nel caso in cui la Sezione ritenesse di non condividere un principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 9 e 10 del 2023.

Ma non quando la Sezione - come è evidente nel caso in esame - facendo puntuale applicazione delle decisioni della Adunanza Plenaria, accolga una eccezione preliminare di rito, rientrando - per espressa previsione della Plenaria - nella propria esclusiva competenza cognitoria funzionale.

Si rammenta, invero, che è proprio la Plenaria ad avere stabilito che *“la questione della ammissibilità o meno dell'appello - come ogni altra questione concernente il giudizio - può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa”* e che *“l'appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato”*.

Anche il dispositivo delle due sentenze gemelle nn. 9 e 10 del 2023 chiaramente depone a favore della salvaguardia dell'autonomia decisionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sulla sorte dell'appello, nella parte in cui, dopo avere enunciato il

principio di diritto del punto 7) della motivazione, dispone l'assegnazione della causa alla Sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S., "*impregiudicata ogni statuizione, in rito, sul merito e sulle spese*".

A ciò deve essere aggiunto che le due pronunce dell'Adunanza Plenaria (sia perché emesse non nella composizione integrata di cui all'art. 10, comma 4, c.p.a., né con gli effetti ivi previsti; sia, soprattutto, perché dirette a superare l'orientamento pregresso, e consolidato, secondo cui la mera proposizione a Roma dell'appello l'avrebbe reso *ex se* ineluttabilmente inammissibile, a prescindere da ogni ulteriore vicenda, ivi inclusa la tempestiva riconduzione, in qualsiasi forma, a questa sede naturale siciliana) risultano rivolte essenzialmente alle Sezioni romane del Consiglio di Stato (com'è, peraltro, pianamente confermato dal loro contenuto, che si è testé riferito), non avendo inteso "*pregiudicare*" in alcun modo "*ogni statuizione in rito, sul merito e sulle spese*", che si è anzi voluta espressamente riservare a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa.

La loro *ratio*, infatti, deve rinvenirsi proprio nell'affermazione di un principio di diritto vincolante per le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto preclusivo del potere di concludere il giudizio nel senso dell'inammissibilità, spettando la decisione sulla sorte dell'appello a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, nell'esercizio delle prerogative sue proprie, in ragione della competenza funzionale inderogabile della quale esso solo è titolare *secundum constitutionem* (ossia, come si è detto, secondo l'art. 23 dello Statuto regionale siciliano).

Né, invero, un contrasto di giurisprudenza con le sezioni romane del Consiglio di Stato potrebbe configurarsi, quand'anche astrattamente, giacché - proprio in linea con i principi di diritto affermati dall'Adunanza plenaria - solo a questa sezione siciliana (dopo che il gravame sia trasmigrato, in qualsiasi modo, davanti a questo Consiglio) compete comunque pronunciare su tutte le questioni "*in rito, in merito e sulle spese*" relative a ogni impugnazione proposta contro le pronunzie del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo o Sezione staccata di Catania: ciò che elide in radice ogni possibilità di conflitto esegetico con le altre sezioni del Consiglio di Stato. Infine, neppure, possono invocarsi a proposito i principi relativi alla c.d. *translatio iudicii*, giacché essi sono stati forgiati - dapprima dalla Corte costituzionale, quindi dalla legge processuale - con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado (rispetto ai quali l'eventuale errore di selezione è assai più facile, sicché occorre che sia reso emendabile); così come non rilevano gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione, espressi con riguardo a una giurisdizione diversa e nella quale, peraltro, ci sono 26 Corti di appello (e 3 sezioni staccate) i cui distretti neppure coincidono sempre con i confini regionali o provinciali.

11.6. Pertanto, secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, l'appello va dichiarato irricevibile.

12. In virtù della novità dell'indirizzo giurisprudenziale di cui ha fatto applicazione il Collegio per definire il giudizio, le spese del grado possono essere comunque compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellato.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.